



*Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare*

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

La Commissione VIA e VAS

Parere n. 53 del 29 gennaio 2021

Progetto:	Progetto di realizzazione di un impianto geotermico denominato “Castel Giorgio” in Comune di Castel Giorgio Proroga decreto VIA n. 59 del 03/07/2015 ID: 5232
Proponente:	ITW LKW Geotermia Italia SpA

La Commissione

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. (d’ora innanzi D. Lgs. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e successivamente dall’art. 50, comma 1, lett. d), n. 2), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2 in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 gennaio 2020 n. 7 di nomina del Presidente della Commissione VIA e VAS e dei Coordinatori delle Sottocommissioni e di individuazione dei Componenti delle Sottocommissioni VIA e VAS;

RILEVATO che:

- Con nota n. 11.U.20 del 01/04/2020, acquisita al prot. n. MATTM/22831 del 01/04/2020, la società ITW LKW Geotermia Italia S.p.A. ha presentato istanza di proroga della validità temporale del Decreto VIA n. 59 del 03/04/2015, relativo al Progetto di realizzazione di un impianto geotermico denominato “Castel Giorgio” in comune di Castel Giorgio.
- Con nota prot. MATTM /34290 del 15/05/2020 la DG CRESS Div V, avendo riscontrato l’assenza di alcuni documenti e adempimenti amministrativi ha chiesto al proponente di integrare la stessa con le evidenze relative al valore delle opere e al pagamento dell’onere contributivo nonché la “documentazione tecnica adeguata all’esame richiesto contenente un aggiornamento sulle condizioni ambientali e sul patrimonio culturale di riferimento della valutazione già effettuata ad esito della quale è stato emanato il decreto VIA 59 del 03/04/2015 , nonché l’indicazione del periodo di proroga che si richiede e le motivazioni”
- Con nota prot 25.U.20 del 20/05/2020 acquisita al prot n. MATTM/36796 20/05/2020, la società ha inviato documentazione relativa all’onere contributivo e ha fornito la seguente dichiarazione, resa dall’ing. Nicola Mantengoli ;” Le condizioni ambientali e il patrimonio culturale di riferimento della valutazione già effettuata ad esito della quale è stato emanato il decreto VIA n.59 del 03/04/2015 sono le stesse della valutazione già effettuata di cui al

decreto stesso. A tal proposito non si ritiene necessaria la trasmissione di ulteriore materiale tecnico di aggiornamento di quanto già consegnato e approvato".

- la Divisione con nota prot. n. MATTM/85412 del 23/10/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot. n. CTVA/3359 in data 23/10/2020 ha comunicato, preso atto dell'avvenuto assolvimento degli oneri istruttori ai sensi del Decreto Direttoriale n. 47 del 2/02/2018, la procedibilità dell'istanza, disponendo l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica VIA/VAS, alla quale si chiede di stabilire se, alla luce della documentazione fornita, sia possibile ritenere confermate le valutazioni già effettuate nell'ambito della procedura di VIA conclusa con D.M. n. 236/2013, e se vi siano, quindi, le condizioni per la concessione della proroga richiesta.
- Preso atto che con nota prot. MATTM/85410 del 23/10/2020 acquisita al prot. CTVA/3358 del 23/10/2020 la Direzione ha designato, prendendo atto della proposta di assegnazione trasmessa dal presidente della Commissione, il Referente istruttore della presente procedura;

RILEVATO che:

L'istanza di proroga presentata dal proponente ITW LKW Geotermia Italia SpA dei termini di validità del Decreto VIA di cui alla nota 11.U.20 del 01/04/2020, contenente le motivazioni di seguito riportate:

- Con nota del 02/10/2013 e integrata con nota del 03/10/2013 ITW LKW Geotermia Italia S.p.A, ha presentato al Ministero istanza per la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D. Lgs152/2006 del Progetto di realizzazione di un impianto geotermico denominato "Castel Giorgio" in comune di Castel Giorgio, trasmettendo la documentazione di progetto e il correlato Studio di Impatto Ambientale per i provvedimenti di competenza e ai fini della pubblica consultazione;
- All'esito dell'istruttoria tecnica da parte della Commissione Tecnica VIA VAS e dei pareri resi dal MIBACT e da vari Enti in merito alla documentazione e alle integrazioni progettuali, ambientali e paesaggistiche, il Progetto è stato dichiarato compatibile dal punto di vista ambientale, subordinatamente al rispetto di n. 33 prescrizioni. In particolare la compatibilità ambientale del Progetto di completamento è stata sancita con il Decreto di Compatibilità Ambientale n. 59 in data 03/04/2015, a firma congiunta del MATTM e del MIBACT. Il Decreto VIA è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in data 21 aprile 2015. Il Decreto VIA prevede espressamente la possibilità di prorogare il termine di 5 anni per realizzare il Progetto tramite richiesta da parte del Proponente;
- Ai fini della concessione di proroga sono stati trasmesse dal proponente le motivazioni che hanno portato il ritardo dell'avvio dei lavori e la dichiarazione che le condizioni di contorno rispetto alle quali è stato reso il parere di compatibilità alla base del Decreto VIA del Progetto non sono mutate rispetto al quadro già valutato positivamente dalle Autorità competenti al momento del rilascio del Decreto stesso nel 2015.

CONSIDERATO che:

- La procedura relativa all'impianto in questione è stata caratterizzata da una particolare complessità, ed è culminata nella nota prot. 12319 dell'11.05.2018 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il procedimento de quo stante la mancata intesa della Regione Umbria;
- nel corso della procedura di VIA ed autorizzativa a monte della richiesta di proroga odierna sono

pervenute da parte di cittadini, comitati e amministrazioni un numero rilevante di osservazioni e segnalazioni principalmente in merito ai rischi sismici, alle interferenze con le falde idropotabili, alle compromissioni della vocazione agricola e turistica del territorio, alla capacità tecnica ed economica della società ITW LKW;

- la capacità tecnica ed economica della società è stata verificata dal competente ufficio della ex DGS-UNMIG, ora DGISSEG in data 2.08.2016, e la Società con nota prot. 4.U.19 del 07.08.2019, ha confermato che nessuna variazione è intervenuta rispetto alla situazione a suo tempo verificata;

- nell'ambito dell'istruttoria sviluppata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS con il parere n. 3062 del 05.07.2019 ha confermato l'avviso già espresso sul sito di Castel Giorgio nel precedente parere n. 3025 del 31.05.2019, a sua volta confermativo del parere n. 1641 del 31.10.2014, favorevole con prescrizioni;

- il procedimento precitato si concludeva con la deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31.07.2019 con la quale è stata superata la mancata intesa della Regione Umbria ed è stato consentito alla proponente di proseguire con il procedimento di assegnazione del permesso di ricerca "CASTEL GIORGIO" per la realizzazione di un impianto nel campo geotermico dell'omonimo Comune;

- il MISE con nota prot. 18365 del 13.08.2019, ha trasmesso al MATTM lo schema di decreto di conferimento del permesso di ricerca per il concerto previsto dall'art. 3 comma 2-bis del D.Lgs. n. 22/2010, alla luce del pronunciamento favorevole già emesso con nota prot. 28872/DVA del 21.10.2016;

-il MATTM con nota prot. 23410 del 17.09.2019, ha confermato il proprio concerto al rilascio del permesso di ricerca, in conformità a quanto già espresso;

- con le note prott. n. 6.U.2019 del 5.9.2019, n. 8.U.2019 dell'8.10.2019 e n. 10.U.2019 del 10.10.2019, con la quale la società ITW LKW GEOTERMIA ITALIA Spa ha fornito documentazione in materia di disposizioni antimafia e che non è emersa, a carico dei soggetti per i quali è stata proposta verifica, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto;

- anche all'esito della sentenza del TAR Umbria N. 00197/2018 che ha concluso, tra l'altro, che "*ordinando al Ministro per lo Sviluppo Economico di pronunciarsi espressamente sulla istanza della società ricorrente, nel termine di 45 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza ...*", successivamente alla pronuncia della Presidenza del Consiglio dei Ministri (31.07.2019) il MISE ha rilasciato il permesso di ricerca il 17 marzo 2020 (dopo ben due anni dai tassativi termini fissati dal Giudice Amministrativo), nel quale è rimasto espressamente fermo il rispetto delle prescrizioni, condizioni, limitazioni e istruzioni espresse nel provvedimento di compatibilità ambientale di VIA, nonché di quelle espresse dalle altre Amministrazioni intervenute nel procedimento;

- ad oggi risulta tuttora parimenti necessario assicurare ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento di VIA già reso, anche attraverso l'attività degli enti chiamati a validare o concorrere alla produzione della documentazione tecnica a ciò necessaria.

RITENUTO che:

- lo sviluppo dell'energia geotermica, in particolare quella ad emissioni nulle, è stata ritenuta di interesse nazionale e strategica, anche l fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e di quota di fonti rinnovabili nel mix energetico stabiliti per l'Italia in ambito comunitario ed inseriti nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima per l'anno 2030 trasmesso alla Commissione dall'Italia;

- la società ITW LKW Geotermia Italia spa ha trasmesso in data 24 marzo 2020 alla DGISSEG gli atti attestanti:

a) la disponibilità dei fondi interessati dai lavori rilasciati alla società da parte dei loro

proprietari/aventi diritto, nonché l'autorizzazione all'accesso alla Rete Elettrica Nazionale da parte dell'ente competente.

b) la dichiarazione sostitutiva aggiornata di atto notorio a firma del legale rappresentante, ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato (volume d'affari), globale e specifico, degli ultimi tre anni, il patrimonio netto, il rapporto tra circolante e debito a breve, il rapporto tra debito netto e patrimonio netto;

c) la copia autentica della delibera aggiornata del competente organo amministrativo della società stessa, dalla quale risulti l'impegno formale a presentare, al momento della richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività previste nel programma dei lavori, idonee garanzie relativamente a:

1) copertura dei rischi di eventuali incidenti derivanti dalle operazioni di sviluppo ed esercizio;

2) valore delle opere di sistemazione finale dei siti e di recupero ambientale.

d) la documentazione è stata corredata da una relazione tecnica firma di un tecnico professionista iscritto al proprio albo professionale, che descriva gli attendibili scenari incidentali e nella seconda il costo di ciascuna delle opere previste per il recupero ambientale del sito a seguito delle attività di ricerca e il relativo cronoprogramma attuativo;

- l'iter lungo e complesso di autorizzazione del progetto, in cui si è registrato il mancato rispetto dei termini fissati per la pronuncia degli enti pubblici coinvolti nel procedimento concluso con il Rilascio del permesso di cui sopra non ha consentito alla Proponente il rispetto del termine di cui all'art. 25 del D.lgs. 152/2006, concomitante anche l'emergenza sanitaria in atto che ha concorso a impedire qualsivoglia attività propedeutica all'inizio dei lavori nei termini di validità del VIA;

- nella fattispecie sussistono tutti i presupposti di legge per la richiesta di proroga, ai sensi dell'art. 25, co. 5 del D.Lgs.152/2006, del provvedimento di compatibilità ambientale rilasciato con Decreto VIA n. 59 del 3 aprile 2015 relativo al progetto di realizzazione di un impianto pilota geotermico denominato "Castel Giorgio" anche alla luce dei decreti legge 23 febbraio 2020 n.9, (convertito in L. 13/2020), 8 marzo 2020, n.11, 9 marzo n.14, 7 marzo 2020 n 18, 25 marzo 2020 n, 19, che hanno prorogato tutti i termini in scadenza per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

- Il processo di lavoro è partito dalla centralità in tal senso rivestita dagli atti istruttori che hanno condotto all'emanazione del Decreto VIA 59/2015, ossia dei pareri resi dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, nel seguito per brevità CTVA, e dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea - Servizio IV Tutela e qualità del paesaggio, nel seguito per brevità DG PBAAC (ovvero attuale Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Servizio V – Tutela del paesaggio).

- Questa CTVA sulle procedure di verifica di ottemperanza alle prescrizioni del decreto VIA n. 59 del 03/ 04/2015 si è espressa con determinazioni negative; le verifiche di ottemperanza risultano peraltro ancora suscettibili di venire ottemperate a valle della proroga, a condizione della messa a disposizione del MATTM degli elementi conoscitivi necessari e delle validazioni preliminari.

CONCLUSIONI

Come sintesi delle analisi condotte e come strumento di orientamento offerto per le valutazioni da parte dell'Autorità competente in merito alla proroga richiesta, le risultanze delle analisi del presente documento sono state riassunte in modo da poter essere sistematizzate rispetto a quanto segue:

- alla luce delle analisi condotte e delle considerazioni conclusive esplicitate, le analisi effettuate nello Studio di Impatto Ambientale possono ritenersi attualmente ancora valide, salve le risultanze delle verifiche di ottemperanza e la conseguente possibilità all'esito di adottare in via correttiva le

misure previste dall'art. 28, commi 6 e 7 del d.lgs. 152/06: "6. Qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive."

7. Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 6, emerga l'esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, l'autorità competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni";

. che la richiesta di proroga dei termini di validità del decreto di compatibilità ambientale del DM n. 59 dell'03/04/2015, è tesa al fine di completare nei prossimi 5 anni il quadro degli interventi e dare compiutezza alla configurazione delineata nel Progetto di realizzazione di un impianto geotermico denominato "Castel Giorgio" in comune di Castel Giorgio;

- ai fini della concessione di proroga sono state trasmesse le motivazioni che hanno ritardato l'avvio di determinate attività e che con dichiarazione si conferma che le condizioni di contorno rispetto alle quali è stato reso il parere di compatibilità alla base del Decreto VIA del Progetto non sono mutate rispetto al quadro già valutato positivamente dalle Autorità competenti al momento del rilascio del Decreto stesso nel 2015;

- per quanto attiene alle Verifiche di Ottemperanza, delle prescrizioni della fase *ante operam*, oggetto di Determinazioni Direttoriali, di cui la maggioranza con esito negativo, fatte salve alcune parziali. Le ottemperanze ad oggi sono tutte ottemperabili da parte del proponente.

CONSIDERATO che:

– nel corso degli anni a partire dalla data di emissione del Decreto VIA fino a oggi si sono susseguite e concluse poche procedure di ottemperanza in risposta a singole o molteplici prescrizioni riferite a specifiche tematiche ambientali.

La Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS,

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

parere favorevole alla concessione della proroga del termine previsto dal D.M. n. 59 del 03/04/2015, relativo al Progetto di realizzazione di un impianto geotermico denominato "Castel Giorgio" in comune di Castel Giorgio, per la realizzazione delle opere per una durata di ulteriori 5 anni rispetto al termine originario.

Il Presidente della Commissione
Cons. Massimiliano Atelli